

Documento integrativo del

D DOCUMENTO
V di VALUTAZIONE
R dei RISCHI

per l'approfondimento del rischio

B BIOLOGICO
da
C CORONAVIRUS
(SARS-CoV-2)

Data di elaborazione

30/04/2020

STUDIO TECNICO LEGALE _____

C O R B E L L I N I



Studio AGI.COM. S.r.l.

Redatto a cura e negli uffici di :

STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE

Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180

E-mail info@agicomstudio.it

www.agicomstudio.it

PREMESSA

Per la normativa vigente, i rischi che devono essere oggetto di valutazione e conseguente formalizzazione della stessa all'interno di un Documento di Valutazione dei Rischi, sono i *rischi professionali* e cioè quelli per la salute e la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell'espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all'interno dell'organizzazione aziendale.

Per avere conferma di ciò basta leggere la definizione di *Prevenzione* (art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008) e quella di *Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi* (art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008), da cui deriva che, il riferimento a “*tutti i rischi*” dell'art. 15 e dell'art. 28 comma 1 del citato Decreto non può che far riferimento ai rischi professionali endogeni alla nostra organizzazione.

Applicando quindi la logica sottesa dalla norma, il “*coronavirus*” è certamente un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, svolgono una mansione che determina un incremento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, l'aumento dell'entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa.

Altrettanto certo è che il medesimo agente biologico non rappresenta un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

Rientrano nel primo caso, ad esempio, coloro che operano all'interno delle strutture sanitarie, coloro che svolgono le attività per cui, pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi.

Le realtà operative come quella a cui fa riferimento il presente documento, a parere dei chi ha redatto questa integrazione alla valutazione dei rischi, rientrano a fatica nell'ambito di quelle riconducibili al primo caso, tuttavia il rapporto con l'utenza ed il possibile interscambio tra lavoratori, potrebbe esporre gli stessi a condizioni facilitatrici del contagio da SARS-COV 2, pertanto abbiamo comunque, in applicazione del principio di precauzione, ritenuto di dover dare indicazioni in merito.

IL CORONAVIRUS

Ispirandoci a quanto estratto dall'articolo del Prof. Alessio Scarcella su “*Tutto Sicurezza e Ambiente*”, piattaforma on line di Wolters Kluwer molto attiva in materia di sicurezza sul lavoro, diamo qualche indicazione in ordine a cosa sia l'epidemia da Coronavirus:

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus.

Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore;

b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Il nuovo Coronavirus “COVID-19”

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l'anno in cui si è manifestata).

Sintomi:

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e malattie cardiache.

Trasmissione:

Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.

La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse da persone infette tramite la saliva (tossendo e starnutendo), i contatti diretti personali e le mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Per contatto stretto si intende (fonte E.C.D.C.):

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
- Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Stante che il concetto di rischio viene definito come il prodotto della probabilità di accadimento (dell'infezione) che identifichiamo con la lettera "P" per la gravità del danno atteso (dall'evolversi dell'infezione) che identifichiamo con la lettera "G", assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G) possa ammettere 3 valori:

Tabella della PROBABILITA' (P)		
VALORE	LIVELLO DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	EVENTO MOLTO PROBABILE	Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	EVENTO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui, alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	EVENTO POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate sul livello di "sorpresa" che desterebbe l'avverarsi di un evento.

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso:

Tabella della GRAVITA' o MAGNITUDO (G)		
VALORE	LIVELLO DI GRAVITA' DEL DANNO	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	DANNO GRAVE	Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili ed invalidanti.
2	DANNO MEDIO	Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	DANNO LIEVE	Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà assolutamente prioritaria la programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di eventi poco probabili.

Definita la formula di calcolo del rischio ($R = P \times G$), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la probabilità:

MATRICE DEL RISCHIO

3	6	9	3
2	4	6	2
1	2	3	1
1	2	3	

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate

RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da programmare con urgenza

RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più facilmente migliorative da programmare nel medio/breve termine.

Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19

La situazione, pur essendo trascorsi oltre due mesi dai primi casi, appare ancora in evoluzione anche se, dal 04 Maggio 2020, il Governo ha stabilito che si possa dare il via alla c.d. "FASE 2" che prevede, dopo la "FASE 1" volta al massimo contenimento della diffusione del virus mediante fortissime riduzioni della possibilità di movimento, una graduale riapertura delle attività produttive, commerciali e professionali secondo una scaletta che vede, entro i primi giorni di giugno, la riapertura di quasi tutte le realtà lavorative eccezion fatta per scuole, i cinema ed i teatri, visti ancora come luoghi in cui l'assembramento inevitabile deve essere evitato.

In via precauzionale si ritiene che il livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel nostro documento, debba attestarsi a livello 2 (due).

Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all'attività lavorativa delle mansioni svolte internamente ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della popolazione è sostanzialmente pari a 0 (zero).

Danno atteso dal contagio da COVID-19

Sebbene si tratti di un numero di casi percentualmente limitato, rispetto al numero di contagi, e che hanno riguardato principalmente soggetti con patologie pregresse, l'esito del contagio è potenzialmente mortale.

Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 3 in uso nel nostro documento, il valore del danno debba attestarsi a livello 3 (tre).

Quindi :

$$R = P \times G = 2 \times 3 = 6$$

Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni operative specifiche a tutti i lavoratori che dovranno fornire evidenza della loro lettura.

Le misure preventive e protettive da adottare, devono intendersi specifiche per la realtà lavorativa oggetto di analisi e aggiuntive rispetto a quelle adottate per tutta la popolazione mediante le norme che, dagli ultimi giorni di Febbraio, si susseguono che prevedono:

MISURE GENERALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2

In forza di quanto previsto dalla normativa urgente, volta ad istituire misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono in essere, al momento della redazione del presente documento, le seguenti regole di condotta:

- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali;
- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Tra le misure generali di maggiore portata si registra quella, in fase di graduale alleggerimento, della sospensione dell'attività lavorativa per talune tipologie di attività che vengono individuate, dalle norme statali e regionali, con riferimento al loro codice ATECO.

Tutti i settori lavorativi, privati e pubblici, dal 1 Gennaio 2008 vengono identificati mediante un codice ATECO che è riportato sulla visura camerale (per le aziende) o che è possibile desumere dalle tabelle aggiornate pubblicate su diversi siti istituzionali.

Il Codice ATECO dell'attività oggetto di valutazione, rientra tra quelli che potranno iniziare preventivamente tutte le attività propedeutiche alla riapertura, con particolare riferimento a quelle necessarie al fine della prevenzione / protezione dal virus.

Resta tuttavia di fondamentale importanza eseguire una seria autoanalisi per stabilire se le condizioni di sicurezza che è possibile garantire ai lavoratori, fornitori e utenti siano sufficienti, dato che la regola generale è quella per cui: se non riusciamo a garantire le misure di sicurezza previste per il contrasto alla diffusione del COVID-19 (elencate alle pagine seguenti), allora non possiamo svolgere la nostra attività anche se il nostro codice ATECO è tra quelli per cui è consentita l'operatività.

Eseguita l'autoanalisi richiamata, il datore di lavoro, con il conforto dei soggetti che lo assistono nella valutazione dei rischi, ritiene di poter garantire l'applicazione di tutte le misure previste.

MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2

Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all'interno della nostra realtà, ci siamo rifatti alla normativa vigente come integrata e chiarita dalle fonti autorevoli indicate:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;
- Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020;
- Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 05/2020 del 23/03/2020;
- FAQ del servizio P.S.A.L. dell'A.T.S. di Bergamo del 07/04/2020.

All'interno dell'attività sono adottate dal datore di lavoro le seguenti misure specifiche:

MISURE VOLTE A RIDURRE IL NUMERO DI SOGGETTI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		
n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
1.1	Il datore di lavoro richiama al servizio presso i luoghi di lavoro esclusivamente i lavoratori strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi essenziali. Per tutti i lavoratori impegnati in attività che non possono dirsi tali, valuta nell'ordine: la sospensione temporanea dell'attività agevolando la concessione di ferie e permessi pregressi o chiedendo l'accesso agli ammortizzatori sociali messi a disposizione.	
1.2	Per le attività che possono essere svolte evitando gli spostamenti e la presenza fisica sui luoghi di lavoro, valuta la possibilità di ricorrere a forme di "lavoro-agile" (smart-working).	
1.3	Il datore di lavoro valuta per le attività in cui questo è possibile, di consentire l'accesso ai luoghi di lavoro di fornitori, visitatori e utenti su più turni al fine di ridurre il numero di presenze contemporanee nei locali. Questo avviene mediante la definizione di precisi turni lavorativi e ricevendo i fornitori e gli utenti, per quanto possibile, prendendo con loro un appuntamento. In questi casi è indispensabile adottare un Registro delle presenze (allegato 1) da cui si possa desumere con precisione, ciascun lavoratore, fornitore, visitatore e utente con chi sia entrato in contatto in una certa giornata ad una determinata ora, al fine di consentire la ricostruzione dei contatti nel caso in cui, l'Autorità sanitaria, in seguito all'accertamento di un caso di positività, dovesse richiedere al Datore di Lavoro informazioni in merito.	Predisporre, in cartaceo o mediante foglio di calcolo digitale, il Registro delle presenze (Allegato 1)

MISURE INFORMATIVE E FORMATIVE		
n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
2.1	All'accesso ad ogni luogo di lavoro il datore di lavoro si premura di informare, nel modo più efficace (cartello accompagnato da un richiamo fatto da chi è deputato all'accoglienza) chiunque vi faccia accesso (lavoratori, clienti, utenti, fornitori etc.) diffondendo le informazioni contenute nel cartello denominato " CARTELLO INFORMATIVO " (Allegato 2a).	Stampare ed affiggere il cartello di cui all'Allegato 2a
2.2	In prossimità dell'area in cui il datore di lavoro rileva la temperatura delle persone in ingresso questi provvede ad affiggere il cartello denominato " INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA " (Allegato 2b).	Stampare ed affiggere il cartello di cui all'Allegato 2b
2.3	Il/i lavoratore/i deputato/i al controllo della temperatura sarà/saranno, preferibilmente (ma non deve intendersi un obbligo), membri della squadra di primo soccorso, saranno dotati di mascherina protettiva con filtrante FFP2 o FFP3, guanti monouso, camice o tuta preferibilmente monouso e occhiali. All'atto della misurazione renderà oralmente l'informativa di cui al cartello denominato "INFORMATIVA PRIVACY	Acquistare mascherine con filtrante FFP2/FFP3, guanti monouso, camice monouso e occhiali o maschera facciale.

	TEMPERATURA" di cui al punto 2.2 che comunque sarà affisso in prossimità del luogo in cui si esegue la misurazione. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di tutela dei dati personali, il/i lavoratore/i incaricati della misurazione della temperatura corporea vengono identificati espressamente mediante lettera di nomina (vedi file "LETTERA DI NOMINA PRIVACY" in Allegato 2c).	Compilare e fornire agli addetti la lettera di cui all'Allegato 2c
2.4	Nei punti di maggior passaggio (atrio, corridoio, ingresso etc.) il datore di lavoro espone la cartellonistica denominata "CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE" (Allegato 2d), del Ministero della Salute.	Stampare ed affiggere il cartello di cui all'Allegato 2d
2.5	Nei luoghi in cui i lavoratori sono impegnati nelle loro attività, espone il cartello denominato "LAVAGGIO DELLE MANI" (Allegato 2e) e le istruzioni per indossare e togliere la mascherina (Allegato 2f denominato "ISTRUZIONI MASCHERINA").	Stampare ed affiggere i cartelli di cui agli Allegati 2e e 2f
2.6	In applicazione dei principi generali a cui si ispirano le norme sulla sicurezza del lavoro, il datore di lavoro, per mezzo dell'R.S.P.P. / A.S.P.P. interni o mediante altri canali (corsi online) deve rendere edotto tutto il personale circa il contenuto del presente documento e fornire le "ISTRUZIONI OPERATIVE AL PERSONALE" di cui all'Allegato 7 avendo cura di acquisire firma di ricevuta o dando prova dell'invio con altri strumenti (e-mail individuale a esempio).	Organizzare la formazione del personale e fornire le istruzioni di cui all'Allegato 7.

MISURE VOLTE A RIDURRE LA POSSIBILITA' DI INTRODURRE IL VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
3.1	Il personale, i fornitori, i visitatori e gli utenti, prima di entrare nella sede di lavoro, vengono sottoposti al controllo della temperatura corporea (mediante impiego di termoscanner a infrarossi in modo da evitare ogni tipo di contatto con la fronte). Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.	Acquistare uno o più termoscanner Acquistare mascherine di tipo chirurgico da fornire a coloro che, essendone sprovvisti, dovessero essere isolati in seguito al rilevamento di una temperatura corporea superiore a 37,5°
3.2	Il lavoratore chiamato all'accoglienza di altri lavoratori, fornitori, visitatori e utenti, informa gli stessi dell'esistenza del divieto di accesso per chi: negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio (c.d. "zone rosse"). Questa incombenza può essere svolta anche con l'ausilio del cartello informativo di cui all'Allegato 2a.	

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL CONTAGIO

n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
4.1	Il datore di lavoro, in prossimità dell'ingresso ai locali, mette a disposizione di lavoratori, fornitori e visitatori uno o più dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica.	Acquistare o produrre in proprio soluzione igienizzante idroalcolica
4.2	Il datore di lavoro fornisce mascherine con filtrante FFP2/FFP3 da fornire ai lavoratori incaricati del controllo della temperatura corporea e delle operazioni di sanificazione. Queste mascherine, in quanto utilizzate in ambito lavorativo, devono necessariamente recare il marchio CE. Nel determinarne il numero, ai fini degli acquisti, occorre considerare anche che le stesse devono essere frequentemente sostituite.	Acquistare mascherine con filtrante FFP2/FFP3 marchiate CE
4.3	Il datore di lavoro fornisce mascherine chirurgiche da fornire a tutti i lavoratori nonché ai visitatori, fornitori e utenti, qualora questi non ne fossero in possesso e dovessero entrare nei locali. Nel determinarne il numero, ai fini degli acquisti, occorre considerare anche che le stesse devono essere frequentemente sostituite. IL D.L. 18/2020 c.d. "CURA ITALIA", STANTE LA ESTREMA DIFFICOLTA' DI REPERIRE SUL MERCATO LE MASCHERINE, CONCEDE LA POSSIBILITA', IN DEROGA ALLA NORMALE LEGISLAZIONE, DI ACQUISTARE ED UTILIZZARE MASCHERINE CHIRURGICHE (NON ANCHE LE FFP2/FFP3) PRIVE DI MARCATURA "C.E." (CHE QUINDI NON POTREBBERO ESSERE CONSIDERATE QUALI D.P.I.), ANCHE PER I LUOGHI DI LAVORO. QUESTE DEVONO ESSERE COMUNQUE PRODOTTE DA AZIENDE CHE ABBIANO OTTENUTO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E, DI TALE AUTORIZZAZIONE, IL DATORE DI LAVORO DEVE ACQUISIRE COPIA DA TENERE AGLI ATTI	Acquistare mascherine chirurgiche marchiate CE o prodotte da azienda che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'I.S.S.
4.4	Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori destinati ad eseguire le operazioni di sanificazione ed al soggetto incaricato di rilevare la temperatura corporea, camici monouso (per la sanificazione di tipo impermeabile), guanti monouso e occhiali o maschera facciale.	Acquistare camici monouso (per la sanificazione di tipo impermeabile), guanti monouso e occhiali o maschera facciale.
4.5	Con riferimento ai punti da 4.1 a 4.4 dare evidenza in un verbale / modulo della avvenuta consegna dei dispositivi previsti, a tal fine si faccia riferimento al modulo "CONSEGNA D.P.I." (Allegato 6).	Formalizzare la consegna dei D.P.I. compilando il modulo di cui all'Allegato 6.

MISURE VOLTE A CONTRASTARE GLI ASSEMBRAMENTI ED A RIDURRE LE OCCASIONI DI INCONTRO

n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
5.1	Il datore di lavoro, dovendo organizzare riunioni, corsi di formazione ed ogni altra attività plurale che comporti inevitabilmente una forma di assembramento, promuove il suo svolgimento mediante sistemi "a distanza" quali telefono, videotelefono e piattaforme di comunicazione (sincrone o asincrone in funzione delle esigenze e delle eventuali indicazioni normative).	

5.2	L'accesso ai luoghi di lavoro avviene, per quanto possibile e se ricorre la possibilità che nei momenti di ingresso/uscita si verificano assembramenti o incontri ravvicinati, diversificando la porta di ingresso da quella di uscita e predisponendo corridoi di transito obbligati per raggiungere i locali, delimitando gli stessi con cordoni o altra sistema di contenimento, anche solo segnaletico.	Acquistare o realizzare in proprio dei cartelli recanti "INGRESSO" e "USCITA"
5.3	Se possibile, il datore di lavoro riserva un servizio igienico da destinare in via esclusiva all'uso da parte di soggetti esterni (visitatori, fornitori, utenti) ed informa di tale individuazione il personale al fine di vigilare e dare indicazioni ai visitatori in ordine alla presenza di questo servizio a loro destinato.	Realizzare in proprio un cartello recante "SERVIZIO IGIENICO AD USO ESCLUSIVO DEI VISITATORI"

MISURE VOLTE ALLA ELIMINAZIONE DEL VIRUS EVENTUALMENTE PRESENTE NEI LUOGHI DI LAVORO		
n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
6.1	<p>COS'E' LA SANIFICAZIONE</p> <p>Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la salute. Trattandosi di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, spesso essa consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti). (In alcuni casi i prodotti utilizzati hanno una duplice valenza e pertanto è sufficiente un singolo passaggio, in questi casi la doppia valenza deve essere espressamente dichiarata dal fornitore / produttore).</p>	
	<p>CHI LA DEVE FARE</p> <p>In assenza di un obbligo a rivolgersi ad imprese specializzate del settore (seppur sia innegabile che tali imprese abbiano una migliore conoscenza delle procedure da attuare nonché la disponibilità di prodotti, attrezzature e D.P.I. professionali) il datore di lavoro decide di affidare tale operazione alle figure ordinariamente incaricate.</p>	
	<p>QUALI PRODOTTI UTILIZZARE</p> <p>I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono l'alcool etilico al 75% e la candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0,5%. La scelta deve andare su uno o l'altro semplicemente in funzione della superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e sedie in legno o formica etc. la candeggina può andare bene mentre per tastiere, mouse, interruttori etc. l'alcool risulta sicuramente meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua rapida evaporazione, meno dannoso per i contatti elettrici). L'eventuale scelta di adottare prodotti diversi deve essere accompagnata da una dichiarazione del distributore / produttore che attesti ufficialmente l'efficacia del prodotto per il contrasto al coronavirus.</p>	
	<p>Occorre fare qualche precisazione in ordine alla concentrazione dei prodotti: Per quanto riguarda l'alcool etilico, è disponibile in commercio in diverse concentrazioni, perché vada bene al nostro scopo occorre assicurarsi che quello di cui disponiamo riporti in etichetta una concentrazione almeno pari al 75%. Per quanto riguarda la candeggina (ipoclorito di sodio) essa normalmente è presente sul mercato in concentrazioni molto superiori allo 0,5% richiesto affinché sia efficace contro il coronavirus (di solito 5% o anche 10%) e quindi deve essere diluita. L'assunto per cui "<i>la uso pura così sono sicuro che sia efficace</i>", se da una parte ha sicuramente una logica, vale la pena ricordare che non tiene conto della sicurezza degli operatori (che risulteranno così esposti ad un prodotto molto più aggressivo) e dell'ambiente (la candeggina è un prodotto fortemente inquinante).</p>	Acquistare alcool etilico al 75% e candeggina al 5%
	<p>Per preparare 10 litri di soluzione allo 0,5% partendo dalla candeggina al 5% è sufficiente diluire 1 litro di candeggina in 9 litri di acqua (ottenendo anche, per quel che vale, un significativo risparmio). Il personale interno deputato alla sanificazione, oltre che formato specificamente, viene informato mediante consegna dell'"Opuscolo per la diluizione della candeggina" di cui all'Allegato 3.</p>	Stampare l'opuscolo di cui all'Allegato 3 e fornire al personale interessato
	<p>Si rammenta che l'alcool etilico è infiammabile e che la candeggina è irritante e caustica, non è compito di questo documento ribadire le misure di sicurezza da adottare per il loro uso che restano le stesse prescritte nel Documento di Valutazione dei Rischi ordinario di riferimento per il lavoratore chiamato a queste operazioni. Inoltre, ogni operazione di diluizione, comporta il rischio che schizzi della soluzione possano interessare gli occhi, la bocca e la pelle, conseguentemente si rammenta l'obbligo di indossare occhiali paraschizzi (o ancora meglio maschera facciale), mascherina, guanti usa e getta e camici/grembiuli durante tali operazioni (Documento di Valutazione dei Rischi di riferimento dell'addetto alla sanificazione).</p>	
6.2	<p>QUANDO FARE LA SANIFICAZIONE</p> <p>Si è detto che la sanificazione è l'attività con cui, oltre alla pulizia, si procede ad "uccidere" il virus eventualmente presente sulle superfici a causa del fatto che, respirando, tossendo, starnutando, parlando etc. una persona infettata potrebbe espellere delle microgocce che, depositandosi sulle superfici, potrebbero essere motivo di contagio per altri soggetti che dovessero entrarvi in contatto e poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi o inalarle in qualche modo. La scienza è concorde nel ritenere che, in condizioni ordinarie, il virus possa rimanere "attivo" sulle superfici per qualche ora. Lo studio "peggiorativo" attualmente conosciuto, ritiene che in condizioni "ideali" (di temperatura, umidità, concentrazione, tipologia di supporto etc.) il virus possa persistere sulle superfici per 9 giorni (non si ha certezza se in forma vitale). Questo significa che, se un edificio, locale, area è rimasto chiuso per più di 9 giorni, è ragionevole ritenere che non possa essere presente alcuna traccia del virus, tuttavia, come da espressa previsione di cui al punto 4 del protocollo condiviso del 24/04/2020, stante il fatto che la nostra sede si trova in un'area geografica a maggiore endemia, alla riapertura è necessario prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti e delle postazioni di lavoro secondo le indicazioni esposte al punto 6.4 delle presenti misure. Per la sanificazione ordinaria occorre identificare le aree, i locali e le superfici maggiormente "a rischio" e prevedere per loro una sanificazione periodica variabile secondo questa tabella:</p>	<p>Eseguire la sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro alla ripresa delle attività.</p> <p>Dare indicazione al personale destinato alla sanificazione degli ambienti di osservare il piano di lavoro previsto.</p>

LOCALE / AREA / SUPERFICIE / OGGETTO		FREQUENZA
OGNI POSTAZIONE DI LAVORO, SE DESTINATA AD ESSERE CONDIVISA TRA PIU' SOGGETTI, DEVE ESSERE SANIFICATA AD OGNI CAMBIO DI LAVORATORE.	TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, MANIGLIE DI CASSETTI E ARMADI, TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI	QUOTIDIANA E ANCHE PIU' VOLTE AL GIORNO
UFFICI, SALE D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI	TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DELLA SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI	QUOTIDIANA
SERVIZI IGIENICI IN USO AL PERSONALE ED AGLI ESTERNI	PAVIMENTI, SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, PULSANTI DEI DISPENSER DI SAPONE E SOLUZIONE IGIENIZZANTE, RUBINETTI, FINESTRE, INTERRUTTORI	QUOTIDIANA
AREA SNACK / CAFFE'	PULSANTIERE, FRONTE DELLE MACCHINE EROGATRICI, PAVIMENTO	QUOTIDIANA
SPOGLIATOI	SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, MANIGLIE, FRONTI DEGLI ARMADIETTI	QUOTIDIANA
SPOGLIATOI	PAVIMENTI E MURI	SETTIMANALE
UFFICI, SALE D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI	PAVIMENTI E MURI	SETTIMANALE
LOCALI SCARSAMENTE UTILIZZATI	TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DI SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI	SETTIMANALE
LOCALI SCARSAMENTE UTILIZZATI	PAVIMENTI E MURI, MANIGLIE, FINESTRE	SETTIMANALE
SI RAMMENTA CHE LA FREQUENZA SOPRA RIPORTATA E' RIFERITA ALLA SOLA ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE POICHE' LA PULIZIA DEVE ESSERE QUOTIDIANA O COMUNQUE RICONDOTTA ALLA FREQUENZA ORDINARIA PREVISTA DAL PROTOCOLLO DI PULIZIA ADOTTATO O DALLE ABITUDINI - QUESTE REGOLE SI INTENDONO IN VIGORE FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DECRETATO DAL GOVERNO		
6.3	Il datore di lavoro, preso atto che il concetto di "sano" alla base del procedimento di sanificazione, si estende anche alla salubrità del microclima, dispone il frequente ricambio dell'aria in tutti i luoghi di lavoro.	Dare indicazione al personale di aumentare la frequenza dei ricambi d'aria in tutti i luoghi di lavoro.
6.4	<p>LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA</p> <p>Ai fini del presente documento, con questo termine intendiamo la sanificazione da farsi prima della ripresa (stante la nostra collocazione in area a maggior endemia) o, nel caso l'attività non sia mai cessata, immediatamente e quella da fare ogniqualvolta si abbia contezza del fatto che un soggetto positivo al COVID-19 sia stato presente all'interno dei locali. Essa viene condotta in conformità con la Circolare I.S.S. n. 5443 del 22/02/2020 secondo queste modalità:</p> <p>Il personale incaricato deve indossare: mascherina FFP2/FFP3, maschera facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire per la svestizione le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei D.P.I.. Tutti i D.P.I. dopo l'uso devono essere trattati come rifiuti speciali in quanto potenzialmente infetti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, utilizzando i detergenti comunemente in uso. 2) Pulire tutte le superfici (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, finestre, scrivanie, tavoli, mensole d'appoggio, tastierini di stampanti e copiatrici, sedie, pulsanti dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante. 3) Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. 4) Le tende ed ogni altro oggetto in tessuto deve essere sottoposto ad un ciclo di lavaggio a 90° e detergente, se ciò non è possibile occorre aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina; 5) Eseguire, in un'unica soluzione, tutte le operazioni di sanificazione previste a frequenza quotidiana e settimanale. <p>Al termine delle operazioni dare evidenza in un Registro delle pulizie dell'attività svolta (data, ora, cosa è stato sanificato, da chi).</p>	<p>Acquistare mascherine con filtrante FFP2/FFP3, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e occhiali o maschera facciale.</p> <p>Acquistare stracci in microfibra</p> <p>Predisporre, in cartaceo o mediante foglio di calcolo digitale, il Registro delle pulizie (Allegato 5)</p>
6.5	<p>LA SANIFICAZIONE ORDINARIA</p> <p>Ai fini del presente documento, con questo termine intendiamo quella attuata secondo la tabella di cui al punto 6.2 del presente documento. Essa deve avvenire con le seguenti modalità:</p> <p>Durante le operazioni di sanificazione il lavoratore deve indossare : mascherina di tipo FFP2/FFP3, guanti monouso, occhiali o maschera facciale e camice monouso, oltre a tutti gli altri DPI eventualmente previsti dal D.V.R. ordinario di riferimento del lavoratore incaricato di questo compito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, utilizzando i detergenti comunemente in uso. 2) Garantire un buon ricambio dell'aria degli ambienti destinati ad ospitare il personale, sia come misura precauzionale rispetto all'utilizzo dei prodotti di pulizia, sia per favorire la riduzione della concentrazione di inquinanti, odori, umidità che possono essere veicoli di trasporto e facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori; 3) Pulire le prese d'aria e le griglie di ventilazione di condizionatori e unità di ventilazione/riscaldamento con panni umidi in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcool etilico al 75% avendo cura di asciugare successivamente; 4) Pulire le superfici toccate più frequentemente (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, finestre, scrivanie, tavoli, mensole d'appoggio, tastierini di stampanti e copiatrici, sedie, pulsanti dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante. Gli stracci in microfibra utilizzati devono essere diversi per ciascuna tipologia di oggetto / superficie (una per le attrezzature 	<p>Acquistare mascherine con filtrante FFP2/FFP3, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e occhiali o maschera facciale.</p> <p>Acquistare stracci in microfibra</p> <p>Predisporre, in cartaceo o mediante foglio di calcolo digitale, il Registro delle pulizie (Allegato 5)</p>

	informatiche, uno diverso per i sanitari, uno diverso per maniglie, porte e finestre etc.). Se non sono monouso gli stessi, dopo l'uso, devono essere collocati in una busta in plastica fino al lavaggio a 90° con detersivo. Gli stessi devono essere toccati sempre indossando i guanti. Al termine delle operazioni dare evidenza in un Registro delle pulizie dell'attività svolta (data, ora, cosa è stato sanificato, da chi).	
6.6	LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI Ai fini del presente documento, con questo termine intendiamo quella da attuare a favore dei filtri degli impianti di condizionamento e trattamento dell'aria. Per questa attività occorre rivolgersi a personale specializzato (tranne che per la pulizia settimanale dei filtri). Negli edifici/locali dotati di impianti di condizionamento / raffrescamento ad aria (pompe di calore, fancoil, termoconvettori etc.), è opportuno tenere tali impianti spenti per evitare il ricircolo in aria del virus. Se non è possibile occorre pulire con frequenza settimanale i filtri di ricircolo ed impostare le macchine al livello di funzionamento minimo. Evitare di nebulizzare i disinfettanti spray direttamente sul filtro onde evitare la diffusione di inquinanti durante il funzionamento. Nei luoghi in cui si sono verificati casi conclamati di COVID-19 fare eseguire la sanificazione / sostituzione dei filtri da personale specializzato. Negli edifici/locali dotati di impianti di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.), questi devono rimanere accesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con decremento dei tassi di ventilazione nei momenti di non utilizzo dei locali). Deve inoltre essere eliminata del tutto la funzione di ricircolo dell'aria. Per facilitare il ricambio, dell'aria se possibile, non affidarsi solamente all'impianto ma aprire periodicamente le finestre.	Pulire settimanalmente i filtri ed agire sul funzionamento degli impianti
6.7	LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SPECIALI Ai fini del presente documento identifichiamo con il termine "locali speciali", gli spazi comuni (atri, corridoi, scale), i locali destinati al consumo di cibi (refettori, disimpegni), gli spogliatoi e le aree destinate al consumo di snack/caffè. In questi locali, oltre ad attuare le seguenti misure preventive: a) Accesso contingentato in modo da evitare ogni forma di assembramento; b) Disponibilità di dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica per le mani; c) Ventilazione continua; d) Obbligo di mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone oppure, in caso di impossibilità, indossare una mascherina di tipo chirurgico; E' prevista la sanificazione quotidiana di lavandini, maniglie, fronti delle macchinette, tastiere degli erogatori automatici etc.	Disporre la ventilazione continua dei locali speciali Acquistare o produrre in proprio soluzione igienizzante idroalcolica Acquistare mascherine di tipo chirurgico

SORVEGLIANZA SANITARIA

n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
7.1	Se presente, il Medico Competente prosegue la propria attività privilegiando le visite preventive, a richiesta e quelle per il rientro da malattia superiore a 60 giorni. La sorveglianza periodica non viene comunque interrotta in quanto, essa stessa costituisce: a) Misura preventiva generale; b) Occasione per "intercettare" possibili casi e sintomi sospetti di contagio; c) Occasione per informare e formare i lavoratori sul Coronavirus SARS-COV 2 Il Medico Competente segnala situazioni di particolare fragilità, anche in considerazione all'età e patologie attuali o pregresse dei lavoratori soggetti a sorveglianza, che debbano essere gestite dal datore di lavoro; Il Medico Competente viene coinvolto dal datore di lavoro per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Coronavirus SARS-COV 2 che potranno essere reintegrati, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, solamente previa presentazione al Medico di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.	Sottoporre a visita medica straordinaria i lavoratori che siano stati positivi al COVID-19 prima del loro reintegro

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
8.1	Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro (o suo rappresentante). Il datore di lavoro (o suo rappresentante), avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento, alla fornitura di una mascherina se questi non ne fosse provvisto ed avvertirà l'Autorità sanitaria competente chiamando il 1500 o i numeri attivati dalla Regione per la gestione della pandemia. Il datore di lavoro, in via precauzionale, chiederà ai lavoratori che sono stati in contatto con il soggetto che ha sviluppato i sintomi del COVID-19 di abbandonare i luoghi di lavoro e fare rientro alle loro abitazioni fino alla definizione dello stato di positività o meno del soggetto sintomatico. Se dovesse essere acclarata la positività al virus del lavoratore, l'Autorità sanitaria contatterà il datore di lavoro che metterà a disposizione della stessa il Registro delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti.	


MISURE DI CONTROLLO		
n.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
9.1	Tutte le regole poste dal datore di lavoro in applicazione di norme giuridiche o di precetti regolamentari, volte ad impedire la diffusione della pandemia, sono condivise e verificate nella loro applicazione con le rappresentanze sindacali ed il R.L.S. In mancanza di tale costituzione il riferimento è individuato nel COMITATO TERRITORIALE composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli R.L.S.T. e dei rappresentanti delle parti sociali.	Costituire il COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.

Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l'attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall'Autorità Pubblica.

FIRME

DATORE DI LAVORO		
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	LUCA CORBELLINI	
MEDICO COMPETENTE		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA		

ALLEGATI:

ALLEGATO 1	REGISTRO DELLE PRESENZE
ALLEGATO 2a	CARTELLO INFORMATIVO
ALLEGATO 2b	INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA
ALLEGATO 2c	LETTERA DI INCARICO PRIVACY
ALLEGATO 2d	CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ALLEGATO 2e	LAVAGGIO DELLE MANI
ALLEGATO 2f	ISTRUZIONI MASCHERINA
ALLEGATO 3	OPUSCOLO PER LA DILUIZIONE DELLA CANDEGGINA
ALLEGATO 4	TABELLA DELLE FREQUENZE DELLA SANIFICAZIONE
ALLEGATO 5	REGISTRO DELLE PULIZIE
ALLEGATO 6	MODULO DI CONSEGNA D.P.I.
ALLEGATO 7	ISTRUZIONI OPERATIVE AL PERSONALE